

Sent. n. 184/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.

Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 79262 del registro di Segreteria, introdotto

con ricorso depositato in data 21.12.2021 dal Sig. XX

(omissis), nato a omissis il omissis, ivi

residente alla omissis, elettivamente domiciliato

presso lo studio degli Avv.ti Emilio Solimando

(avv.emiliosolimando@pec.giuffre.it) e Silvia Solimando

(avv.silviasolimando@pec.giuffre.it), che lo rappresentano e

difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato agli

atti.

contro

INPS – in persona del Presidente legale rappresentante p.t., con sede

in Roma, alla via Ciriaco De Vincenzi n. 21;

INPS – Filiale Metropolitana Roma Montesacro - in persona del

legale rappresentante p.t., con sede in Roma, alla via Carlo Spegazzini

n. 66;

Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza

Militare e della Leva – in persona del Ministro in carica p.t., con sede
in Roma, al Viale dell'Esercito n. 186;

Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – con sede in Chieti,
al Viale B. Croce n. 154.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio del 23.02.2023;

VISTI i documenti di causa;

UDITI all'udienza pubblica del 21 marzo 2024, celebrata con
l'assistenza del segretario, dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Silvia
Solimando, per il ricorrente, l'Avv. Andrea Botta, per l'INPS, e il
Colonello Vincenzo Moltoni, per il Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri.

Considerato in

FATTO

Il ricorrente, ex colonello del ruolo tecnico logistico amministrativo
dell'Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio il 09.02.2009 e, dalla
stessa data, collocato in ausiliaria sino al 09.02.2014, da quando è
diventato titolare di pensione definitiva privilegiata, conferita con
decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 98 del
31.05.2019 e determinata con il sistema retributivo, sulla base della
massima aliquota di rendimento pari all'80% della retribuzione
pensionabile (a sua volta divisa in quote A, B1 e B2).

Il ricorrente ritiene, tuttavia, che l'indennità di ausiliaria, con riferimento alla quota B del trattamento pensionistico, gli sarebbe stata riconosciuta con un'aliquota di rendimento determinata in misura minore rispetto a quella che gli spetterebbe.

Per questo motivo, il ricorrente, dopo aver inutilmente intimato all'Amministrazione di appartenenza e all'INPS a procedere alla rideterminazione del trattamento previdenziale, agisce in questa sede per ottenere il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico attraverso il ricalcolo della quota pensionabile dell'indennità di ausiliaria nella misura dell'80% del suo valore.

Con memoria depositata in data 16.02.2024, si è costituito il Ministero della Difesa, a mezzo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che richiama la circolare ministeriale del 14.04.2022 che ha fornito importanti precisazioni, sotto il profilo tecnico-contabile, per disciplinare gli effetti determinati dal versamento dei contributi relativi al trattamento di ausiliaria anche con riferimento al personale la cui pensione è stata calcolata, in tutto o in parte, con il sistema contributivo.

Il Ministero ribadisce la correttezza del proprio operato precisando che la diversa considerazione sul trattamento pensionistico degli importi contestati sarebbe dovuta alla differente modalità di computo tra le due quote di pensione, dove la prima sarebbe stata calcolata con riferimento alla normativa previgente alla data del 1° gennaio 1993

ovvero l'art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973 (secondo cui la base pensionabile è costituita dall'ultimo stipendio e altri assegni pensionabili integralmente percepiti); mentre nella seconda quota gli assegni pensionabili devono essere considerati nell'ambito della retribuzione pensionabile come definita dall'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 503/1992.

Con memoria depositata in data 05.03.2024, si è costituito l'INPS che eccepisce la propria incompetenza all'eventuale valorizzazione del servizio prestato dal ricorrente essendo un ordinatore secondario di spesa.

Nel corso dell'odierna udienza, i rappresentanti delle parti si sono richiamati alle conclusioni in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento del diritto del ricorrente alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico attraverso il ricalcolo della quota pensionabile dell'indennità di ausiliaria nella misura dell'80% del suo valore.

Sul punto, giova ricordare che l'ausiliaria è una categoria del congedo che dà diritto alla liquidazione del trattamento di quiescenza (in quanto si tratta di personale cessato dal servizio), integrato dall'indennità di ausiliaria.

Tale indennità rappresenta uno strumento di perequazione degli assegni di quiescenza alla retribuzione del personale in servizio,

garantendo al personale a riposo un trattamento ragguagliato a quello di attività.

La funzione perequativa dell'indennità di ausiliaria si rafforza al termine del periodo di ausiliaria, in quanto viene liquidato un nuovo trattamento di quiescenza con l'inclusione della percentuale pensionabile dell'indennità di ausiliaria percepita (art. 1871 c.o.m.).

Il periodo di permanenza in ausiliaria è computato per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se il militare non è stato mai richiamato in servizio.

Passando al merito del ricorso, occorre, innanzitutto, sinteticamente riepilogare la normativa che regola la materia.

Prima della riforma pensionistica introdotta dal decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 (cd. riforma Fornero), le pensioni di coloro che, come il ricorrente, avevano maturato più di 18 anni di servizio alla data del 31 dicembre 1995, erano interamente liquidate con il sistema retributivo (ex art. 1, comma 13, legge n. 335/1995).

Il rendimento pensionistico era determinato dalla sommatoria delle cd. quote A e B di pensione (art.13, d.lgs. n. 503/1992) da calcolare nei limiti dell'aliquota massima di rendimento della base pensionabile dell'80%, raggiungibile ordinariamente in corrispondenza dei 40 anni di anzianità contributiva (art. 54, d.P.R. n. 1092/1973).

Con la c.d. riforma Fornero, è stato introdotto il sistema contributivo pro-rata per tutti i lavoratori al fine di contenere la spesa

previdenziale. Per effetto di tale disposizione, le pensioni liquidate dal 2012, per i lavoratori che avevano maturato più di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, si componevano inizialmente di tre quote:

- (i) quota A, calcolata sulla base della retribuzione annua spettante alla data di cessazione dal servizio, moltiplicata per una aliquota corrispondente alla anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1992;
- (ii) quota B, calcolata secondo il sistema retributivo, relativa alla anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993. Tale quota è a sua volta distinta in due periodi temporali di riferimento: la quota B1 che interessa le anzianità contributive maturate tra il 1993 e il 1997; la quota B2 che fa riferimento al periodo 1998 fino alla data del congedo;
- (iii) quota C, calcolata secondo il sistema contributivo, per l'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 2011.

Da tale disposizione, tuttavia, è conseguito un effetto del tutto opposto a quello voluto dal legislatore, con riferimento alla posizione di coloro che rientravano, secondo le indicazioni del legislatore del 1995, nel sistema interamente retributivo e che al 31 dicembre 2011 erano in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiori a 40 anni: tali pensionati, infatti, per effetto della riforma Fornero, hanno inizialmente beneficiato di una quota aggiuntiva di pensione da calcolare con il sistema contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2012, così ampliando l'anzianità valorizzabile ai fini pensionistici.

Al fine di correggere il paradosso ingenerato dall'applicazione

indiscriminata del sistema contributivo, il legislatore è intervenuto con la legge di stabilità per il 2015 (art.1, comma 707, della legge n.190/2014), che ha introdotto, a decorrere dal 01.01.2015, un doppio calcolo del trattamento pensionistico, mediante i criteri ante riforma e post riforma, con applicazione di quello meno favorevole per il pensionato.

Pertanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: “appare corretto prevedere che, nel calcolo del trattamento con il metodo retributivo, non può comunque essere applicata un’aliquota di rendimento superiore all’80% (già raggiunta prima del 31.12.2011), poiché si tratta della massima aliquota riconoscibile al personale militare ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973. ... pertanto ... le aliquote di rendimento per i dipendenti pubblici non possono superare l’80% della base pensionabile ... Tale ultima disposizione (art.1, comma 707, della legge n.190/2014) rende irrilevante l’ulteriore anzianità contributiva maturata dopo il 31.12.2011 per coloro che a tale data vantavano già la massima anzianità contributiva atteso che in tal caso gli stessi non possono conseguire alcun beneficio economico aggiuntivo, essendo già in possesso della massima aliquota di rendimento” (cfr. III App., sent. n. 172/2022; Sez. Emilia-Romagna, sentt nn. 33 e 34; Se. Lombardia, sent. n. 96/2023)

Nel caso di specie, l’indennità di ausiliaria che, come illustrato, incide sul trattamento pensionistico e va calcolata secondo gli scaglioni della c.d. legge Fornero, risulta essere stata calcolata nella misura dell’80% in relazione alle singole quote A (40,55%), B1 (9,60%) e B2 (29,85%) che

complessivamente dà l'80% corrispondente all'anzianità effettivamente maturata (circa 40 anni), aliquota massima che può essere applicata al personale militare.

Il ricorso, pertanto, non è fondato e va respinto.

Sussistono apprezzabili motivi per disporre la compensazione delle spese.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 03.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA